

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4148 del 18/07/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-1928 del 01/04/2025 relativa all'impianto sito in Comune di Castel Guelfo (BO), Via Poggio n.11, c.a.p. 40023, richiesta dalla società BANDINI CASAMENTI s.r.l. per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4323 del 18/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-1928 del 01/04/2025 relativa all'impianto sito in Comune di Castel Guelfo (BO), Via Poggio n.11, c.a.p. 40023, richiesta dalla società BANDINI CASAMENTI s.r.l. per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi.

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;
- verificato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-1928 del 01/04/2025, adottata da ARPAE e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n. 2415 del 10/04/2025 e con scadenza di validità in data 09/04/2040 alla società BANDINI CASAMENTI s.r.l.(C.F. e P.IVA 00773990403), per area di gestione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta presso l'impianto in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia {Soggetto competente Comune di Castel Guelfo};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione in materia di rifiuti {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Castel Guelfo};

VISTA la comunicazione presentata tramite la piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna ed acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/67836 del 09/04/2025 (**pratica Sinadoc 14072/2025**) dal procuratore della società BANDINI CASAMENTI s.r.l. (C.F. e P.IVA 00773990403), con sede legale in via Gramadora n. 19, c.a.p. 47122, Forlì (FC), per Modifica non Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Castel Guelfo, Via Poggio n.11, c.a.p. 40023, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Castel Guelfo};
- Comunicazione in materia di rifiuti {Soggetto competente ARPAE - AACM};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica non sostanziale è stata presentata per richiesta di installazione di nuova attrezzatura (una pressa e un nastro trasportatore) con relativo aggiornamento della documentazione delle matrici impatto acustico e rifiuti, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni delle altre matrici ambientali già autorizzate.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Normativa in materia di Rifiuti (artt. 215-216 del D.Lgs. n. 152/2006)

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte IV - Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184-ter comma 3-septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW.
- D.Lgs. 101/2020, Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (20G00121).
- Regolamenti europei n. 333/2011 "Rottami metallici", n. 1179/2012 "Rottami vetrosi" e n. 715/2013 "Rottami di rame". Riferimenti della convenzione stipulata con la Provincia per l'esercizio di tale funzione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.Lgs. 151/2005 e il D.Lgs. n. 49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*.
- D.M. 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate".
- Decreti Ministeriali (D.M.) n. 22/2013 "Combustibile Solido Secondario – CSS", n. 69/2018 "Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto", n. 62/2019 "Prodotti assorbenti per la persona", n. 78/2020 "Gomma riciclata da pneumatici fuori uso", n. 188/2020 "Carta e cartone" e n. 127/2024 "Costruzione e demolizione").
- La convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPA, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216 D.Lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09/05/2016 la Città Metropolitana di Bologna esercita attraverso ARPAE, ed i successivi rinnovi della convenzione medesima.
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"* e il D.P.C.M. 27/08/2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna.
- D.M. 350/1998 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*.
- D.P.R. 151/2011 *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*.
- Legge 1 dicembre 2018 n. 132, relativamente alla predisposizione di un piano di emergenza nel rispetto di quanto previsto art. 26 bis *"I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna"*.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, in particolare art. 8 *"Disposizioni in materia di impatto acustico"*, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di"*

previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE con nota PG/2025/74046 del 17/04/2025 comunicava alla società istante ed agli Enti interessati l'esito negativo della propria verifica di completezza documentale e pertanto non avviava il procedimento, richiedendo alla medesima documentazione formale ai fini dell'avvio.
- la società istante con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2025/89622 del 14/05/2025 ha prodotto e trasmesso la documentazione formale ai fini dell'avvio ad ARPAE;
- ARPAE con nota PG/2025/92490 del 19/05/2025 comunicava alla società istante ed agli Enti interessati l'esito positivo della propria verifica di correttezza formale e di completezza documentale della comunicazione di Modifica non Sostanziale di AUA e pertanto avviava in relativo procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, richiedendo agli Enti competenti i pareri / nulla osta aggiornati;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di aggiornamento dell'AUA vigente e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice impatto acustico (PG/2025/114238 del 24/06/2025).
- Parere per la matrice impatto acustico del Comune di Castel Guelfo, Prot. 4210 del 26/06/2025 (PG/2025/116043 del 26/06/2025);

DATO ATTO che, ai fini della verifica antimafia per i procedimenti di Modifica non Sostanziale attivati direttamente da ARPAE, le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 prevedono attività amministrativa preliminare al rilascio del provvedimento solo nel caso di modifica alla matrice Comunicazione in materia di Rifiuti;

RISCONTRATO l'esito favorevole della procedura amministrativa di verifica antimafia effettuata da ARPAE per attività che ricomprende la modifica alla matrice Comunicazione in materia di Rifiuti;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 277,10 come di seguito specificato:

- Allegato C aggiornato - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00 (valore ridotto ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001);

- Allegato D aggiornato - matrice impatto rifiuti: € 26 (art.8 - valore ridotto ai sensi dell'art. 15 per le motivazioni di cui sopra);

CONSIDERATO che la BANDINI CASAMENTI s.r.l. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica non Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società BANDINI CASAMENTI s.r.l., per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta presso lo stabilimento in oggetto;

VISTA la Determina DET-2024-406 del 29/05/2024 della Direzione Generale "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica non Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2025-1928 del 01/04/2025**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società BANDINI CASAMENTI s.r.l. (C.F. e P.IVA 00773990403) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Castel Guelfo, Via Poggio n.11, c.a.p. 40023, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 09/04/2040**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriale/i, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

Rifiuti	Attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate in regime semplificato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
---------	---	-------

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato C Aggiornato - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Castel Guelfo con richiamo alla documentazione acustica.
 - *"Allegato D aggiornato - Comunicazione in materia di rifiuti"* - con richiamo al nuovo layout gestionale.
3. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione di Modifica non Sostanziale di AUA alla società istante, al SUAP del Comune di Castel Guelfo e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
6. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica non Sostanziale di AUA, una volta trasmesso da ARPAE alla società istante, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2025-1928 del 01/04/2025, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo.
7. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al

T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
L'Incarico di Funzione AUA e Acque reflue

Siro Albertini

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della BANDINI CASAMENTI s.r.l. ubicato in Via Poggio n.11, c.a.p. 40023, Comune di Castel Guelfo (BO).

ALLEGATO C Aggiornato

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del Maggio 2025 presentata dalla società BANDINI CASAMENTI s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel Guelfo, Via Poggio n.11, c.a.p. 40023.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura - Imola PG/2025/114238 del 24/06/2025.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Castel Guelfo con nota Prot. 4210 del 26/06/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Castel Guelfo, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura - Imola PG/2025/114238 del 24/06/2025, con il nulla osta acustico Prot. 4210 del 26/06/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/116043 del 26/06/2025). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Documentazione di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in Maggio 2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società BANDINI CASAMENTI s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/89622 del 14/05/2025).

Pratica Sinadoc n. 14072/2025

Documento redatto in data 18/07/2025



COMUNE DI
**CASTEL
GUELFO**
DI BOLOGNA

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni
Servizio SUE – SUAP – Ambiente

Protocollo n° cfr *segnatura xml*

Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Folli

Referente del procedimento: Istr. Am. Marilena Taroni

Spett.Le

ARPAE SAC - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
CONCESSIONI BOLOGNA

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta impatto acustico e parere favorevole urbanistico relativo a modifica non sostanziale di AUA DET-AMB-2025-1928 del 01/04/2025– (Rif. Pratica SINADOC n. 14072/2025).

Richiedente: BANDINI CASAMENTI SRL

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativo all'istanza di modifica non sostanziale di AUA vigente DET-AMB-2025-1928 del 01/04/2025 per l'impianto di Via POGGIO n. 11

in riferimento all'oggetto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESPRIME

- Nulla osta relativo all'impatto acustico, visto il parere favorevole con prescrizioni emesso da ARPAE – Distretto Metropolitano - sede di Imola con Prot. 24/06/2025.0114238.U, acquisito agli atti dell'Ente in data 25/06/2025 con prot. 4175 che si allega;
- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore

Dott. Alberto Folli

(documento firmato digitalmente)¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del " Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.

Sinadoc 14072/25

Comune di Castel Guelfo di Bologna
Servizio Lavori Pubblici - Manutenzione
servizio SUE-SUAP-Ambiente

[Pec: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it)

E p.c. Alla AACM di Arpae
Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA e Acque Reflue
c.a. Pier Luigi Bernardi e Siro Albertini

Trasmesso via PEC

Oggetto: DPR n. 59/2013. Ditta BANDINI CASAMENTI SRL sita in Comune di Castel Guelfo (BO) in via Poggio n.11.

Richiedente: Sig. Adriano Bandini in qualità di Legale Rappresentante
Contributo tecnico matrice acustica

A seguito della richiesta pervenuta a questa Agenzia da parte di codesto Comune, in merito a quanto integrato per la matrice acustica dalla Ditta BANDINI CASAMENTI srl, costituita da 'Documentazione di Impatto Acustico' datata Maggio 2025 - Rev 4, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi della Legge 447/95 e iscritto nell'elenco nazionale ENTECA con numero 5109, si rileva quanto qui di seguito.

Si premette che all'interno del parere emesso da Arpae PG/2025/40848 del 03/03/2025, a seguito di richiesta di modifica non sostanziale della vigente AUA (adottata da ARPAE con DET-AMB-2025-1928 del 01/04/2025) una delle prescrizioni contenute riguardava l'ottenimento del nulla osta acustico aggiornato, previa eventuale acquisizione del parere di ARPAE-APAM, a seguito di presentazione di idonea documentazione entro il termine del 28/06/2025 da parte del proponente.

Di conseguenza la documentazione datata 'Maggio 2025 - Rev 4' riguarda l'aggiornamento a seguito della domanda di modifica non sostanziale in cui era prevista

A
COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 DL 82/2005"
Protocollo N. 0004175/2025 del 25/06/2025
Class. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»
Firmatario: Federica Forti
Allegato N.2 : CONTRIBUTO_ACUSTICO_BANDINI_CASAMENTI_CASTELGUELFO_firmato.pdf

l'introduzione di una nuova pressa di compattazione all'interno dello stabilimento, andando a stimare così l'incremento di rumore previsto dall'introduzione del nuovo impianto, rispetto all'esistente già autorizzato.

Il Comune di Castel Guelfo ha approvato Delibera CC n.69 del 14/12/2016 il Piano di Classificazione Acustica del territorio che fissa i limiti acustici nell'area oggetto di indagine in cui si evince che lo stabilimento è collocato in classe V con i seguenti valori limite assoluti di immissione 70dB(A) e valori limite assoluti di emissione 65dB(A) per il periodo di riferimento diurno in cui opera l'azienda.

Il Tecnico estensore dello studio ha utilizzato anche per il collaudo un modello di propagazione acustico, il software SoundPlan Essential 5.1, effettuando prima rilievi sul campo durante lo svolgimento delle attività e la successiva onde validare il modello di propagazione acustica in ambiente esterno sulla base di algoritmi che rispettano diversi standard internazionali. Per questa elaborazione è stato utilizzato lo standard di calcolo proposto dalla norma CNOSSOS EU-2021 per sorgenti industriali e stradali, così come indicato nello studio acustico. Il giorno 11 giugno 2024 sono stati realizzati rilievi strumentali di rumore per caratterizzare l'emissione acustica dell'attività. Sono state realizzate misure di breve durata in orario diurno nei punti ritenuti più significativi per la stima del rumore ai ricettori.

I ricettori presi in considerazione sono edifici industriali che confinano a est con l'azienda mentre a nord è presente un'area verde oltre la quale si colloca una villa residenziale di due piani fuori terra posizionata a circa 100 metri dall'ingresso aziendale, la quale è posta fronte strada di via Poggio, che può influenzare il clima acustico circostante. Ad ovest è presente un complesso che ospita attività del settore terziario di recente edificazione.

Il tecnico in acustica dopo aver validato il modello acustico validato del rumore residuo ha inserito i livelli acustici delle sorgenti di rumore relative all'attività Bandini e Casamenti e nello specifico:

1. Sorgente areale a facciata in corrispondenza dei portoni dello stabile;
2. Sorgente puntuale corrispondente alle operazioni di movimentazione dei rifiuti con mezzo-caricatore;
3. Flusso veicolare di mezzi pesanti: 2 veicoli/ora sul percorso perimetrale e 2 veicoli /ora sul percorso interno allo stabilimento con velocità limitata a 20 Km orari.

I risultati ottenuti dal calcolo con il software, considerando il portone dell'attività chiuso posto nell'angolo sud-ovest dello stabile, evidenziano il rispetto dei valori limite di immissione per la classe acustica di appartenenza in riferimento all'orario diurno, nonché il rispetto del criterio differenziale viene applicato in corrispondenza a tutti i ricettori considerati.

Preso atto di quanto dichiarato nello studio acustico denominato '*Documentazione di Impatto Acustico*' - Maggio 2025 - Rev 4, si esprime PARERE FAVOREVOLE al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

- 1) Tutte le immissioni sonore prodotte dalle lavorazioni della ditta BANDINI CASAMENTI srl, compreso il traffico indotto, dovranno sempre rispettare i limiti di Classe Acustica di appartenenza ed il limite del criterio differenziale presso i ricettori sensibili confinanti.
- 2) l'attività come dichiarato nello studio acustico denominato '*Documentazione di Impatto Acustico*' - Maggio 2025 - Rev 4, dovrà mantenere il portone individuato nello stesso, chiuso durante le lavorazioni svolte nel periodo diurno.
- 3) In fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.
- 4) Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

Il presente parere è stato istruito dal TCA B.Sotto Corona e dal TdP Ilaria Toffoli

Distinti saluti

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola

dott.ssa Federica Forti

(Documento firmato digitalmente)

POSTA CERTIFICATA: Prot. 24/06/2025.0114238.U - MODIFICHE NON SOSTANZIALI di AUA - BANDINI - CASAMENTI S.R.L.- Via Poggio n.11, c.a. p. 40023, Castel Guelfo (BO) - RELAZIONE TECNICA RUMORE

Mittente: aoobo@cert.arpa.emr.it

Destinatari: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it

Inviato il: 24/06/2025 17.25.33

Posizione: PEC - comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it/Posta in ingresso

L'Amministrazione Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna [cod. arpa], Area Organizzativa Omogenea Arpae Emilia-Romagna [cod. A6D3F4A], invia in allegato la documentazione che è stata registrata a protocollo

come

Prot. 24/06/2025.0114238.U

con oggetto:

MODIFICHE NON SOSTANZIALI di AUA - BANDINI - CASAMENTI S.R.L.- Via Poggio n.11, c.a.p. 40023, Castel Guelfo (BO) - RELAZIONE TECNICA RUMORE

Cordiali saluti.

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Segnatura.xml ()

CONTRIBUTO__ACUSTICO_BANDINI_CASAMENTI_CASTELGUELFO_firmato_timbrato.pdf ()

CONTRIBUTO__ACUSTICO_BANDINI_CASAMENTI_CASTELGUELFO_firmato.pdf.p7m ()

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	A
	"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico" Protocollo N.0004175/2025 del 25/06/2025 'Class.' 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO» Allegato N.3 : body576339383908089393.pdf

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Ditta BANDINI-CASAMENTI S.r.l. sede legale via Gramadora, 19 - in Comune di Forlì (FC), impianto in sito in via Poggio, 11 – Comune Castel Guelfo (BO)

ALLEGATO D Aggiornato

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

1. Attestazione iscrizione

Conferma l'iscrizione all'impresa Bandini-Casamenti S.R.L., **con sede legale in Comune di Forlì (FC), via Gramadora, 19** (C.F.e P.IVA 00773990403) e con impianto sito in **Comune Castel Guelfo (BO) via Poggio, 11**, al registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹ con il **numero 104605/2023**.

Classe di attività² - 2.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R13**

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R3** (End of Waste), ai sensi del decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 rifiuti costituiti da carta e cartone.

2. Prescrizioni specifiche dell'attività gestionali:

- a) Bandini-Casamenti Srl dovrà aggiornare il piano di emergenza interno a seguito dell'incremento sostanziale delle quantità stoccate nel centro, detto piano dovrà essere inviato questa Agenzia e alla Prefettura di Bologna in ottemperanza all'art. 26 bis della legge 1 dicembre 2018 n° 132.

3. Prescrizioni e condizioni generali di gestione:

L'attività di gestione dei rifiuti, coerentemente alla comunicazione presentata agli atti di ARPAE in data 04/11/2024 al PG/2024/198564, ulteriore integrazione PG/2024/226022 del 13/12/2024, e al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le **operazioni di messa in riserva (R13)** che possono essere svolte sono le seguenti³:

¹ Ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

² Decreto n. 350 del 21 luglio 1998

³ Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

			Quantità (t/a)	Quantità (istantanee)
OPERAZIONE E DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	52.219*	
TIPOLOGIA	1.1 1.1.3 lett b)	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi EER = 150101, 150105, 150106 e 200101		337
TIPOLOGIA	2.1 2.1.3 lett b)	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro EER = 150107, 160120, 170202		78
TIPOLOGIA	3.1 3.1.3 lett c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa EER= 120101, 150104, 160117, 170405		1400
TIPOLOGIA	3.2; 3.2.3 lett c)	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo EER= 150104, 200140, 191203, 120103, 120104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407		1100
TIPOLOGIA	5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi EER= 160214, 160216;		17
TIPOLOGIA	5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto EER 170401, 170411, 160118, 160122, 160216		10
TIPOLOGIA	6.1; 6.1.3	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici EER= 020104, 150102, 170203, 191204, 200139		225
TIPOLOGIA	6.2; 6.2.3	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche EER = 070213, 120105, 160119, 160216		225
TIPOLOGIA	7.1 7.1.3	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto EER = 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301		112
TIPOLOGIA	7.29;	rifiuti di lana di vetro e lana di roccia EER =170604.		10
TIPOLOGIA	8.4 8.4.3	rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali EER = 040222		5,5
TIPOLOGIA	9.1; 9.1.3	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno EER= 150103, 170201, 200138		270
TIPOLOGIA	10.2; 10.2.3	Pneumatici fuori uso EER= 160103		60
TIPOLOGIA	14.1;	rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta		30

		differenziata EER = 191212		
			Quantità (t/a)	Quantità (istantanee)
OPERAZIONE E DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	150*	
TIPOLOGIA	16.1, lett d)	rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali EER = [020304] [020704];		17

* vedi scheda tecnica allegata al PG/2024/198564 04/11/2024

b) Il quantitativo massimo di rifiuti inorganici complessivamente conferibili all'impianto per l'**operazione di messa in riserva (R13), pari a 52.219 tonnellate/anno**, i quantitativi parziali istantanei sono quelli indicanti nella tabella sovrastante.

Per le seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998, non potranno essere superati i seguenti valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998:

- tipologia 1.1: massimo 18.000 t/anno
- tipologia 5.6: massimo 20.000 t/anno
- tipologia 5.8: massimo 1000 t/anno
- tipologia 6.1: massimo 7.700 t/anno
- tipologia 6.2: massimo 3.500 t/anno
- tipologia 7.29: massimo 20 t/anno
- tipologia 8.4: massimo 1000 t/anno
- tipologia 10.2: massimo 7680 t/anno
- tipologia 14.1: massimo 7000 t/anno

c) Il quantitativo massimo di rifiuti organici complessivamente conferibili all'impianto per l'**operazione di messa in riserva (R13), pari a 150 tonnellate/anno**, mentre le quantità in stoccaggio sono pari a **17 tonnellate** istantanee. Il deposito in R13 delle tipologie EER 020304, 020704 è limitato a **3 giorni** dall'annotazione in ingresso del rifiuti sul registro di carico e scarico.

d) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. ed all'allegato 5 al medesimo decreto.

- e) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- f) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto.
- g) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di stoccaggio, di cui alle tipologie 5.6, dovranno essere conformi al D.Lgs. 49/2014 e, in particolare all'art. 18 di detto decreto ed agli allegati VII.
- h) Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire per tipologie omogenee, in aree dedicate come indicate in planimetria, ogni area dovrà avere idonea cartellonistica per l'identificazione della tipologia di rifiuto stoccata e/o End Of Waste.

3. Gestione dei rifiuti costituiti da carta e cartone R3, per la produzione di carta e cartone recuperati, cessati dalla qualifica di rifiuto (End of Waste), ai sensi del decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188.

- a) I rifiuti di carta e cartone sono gestiti secondo le modalità indicate nella sottostante tabella riepilogativa:

		t/a	Tonn/istantanee
GESTIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA CARTA E CARTONE (END OF WASTE) AI SENSI DEL D.M. 188/2020 DEL 22 SETTEMBRE 2020	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER 150101-150105-150106-200101	36.000	160

- b) I rifiuti costituiti da carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi identificati dai CER 150101, 150105, 150106 e 200101, dovranno essere gestiti in conformità al decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188, ed al sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188;

- c) Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire per tipologie omogenee, in aree dedicate come indicate in planimetria, ogni area dovrà avere idonea cartellonistica per l'identificazione della tipologia di rifiuto stoccato. Dovrà essere predisposta idonea cartellonistica per le aree dedicate a End Of Waste di carta e cartone.

4. Prescrizioni generali di gestione:

- a) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- c) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito nella Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- d) In base a quanto disciplinato dalla normativa che disciplina il Certificato Prevenzione Incendi lo stoccaggio istantaneo complessivo delle tipologie classificate come potenzialmente infiammabili è condizionato al rispetto del Certificato Prevenzione Incendi PG. n. 86647 23/05/2024.
- e) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴.
- f) Nell'impianto sia utilizzato, per i conferimenti dei rottami ferrosi e non ferrosi, un rilevatore di radioattività per individuare materiali potenzialmente radioattivi, in caso di ritrovamento con potenziale radioattività il gestore dovrà attivare le procedure della sorveglianza radiometrica come da protocollo in atti PG n° 667 del 23/05/2024.

4. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (ARPAE - AACM) qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale.

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

- c) Dovrà essere comunicata ogni variazione di tipo societario e di variazione dei soci ai fini delle opportune verifiche relative ai requisiti soggettivi e antimafia secondo la normativa vigente.
- d) Dovrà essere comunicata la **data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale**.
- e) **Entro il 30 aprile** di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione: per la presente attività di recupero, l'importo attuale è pari a **490,63 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA.
- Il pagamento dovrà avvenire mediante sistema PAGOPA preventivamente inviato da ARPAE alla PEC aziendale preventivamente comunicata.**
- f) **L'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁹.**

5. Descrizione dell'impianto ed attività procedimentale matrice rifiuti

L'impianto di gestione dei rifiuti è situato in Via Poggio n.11 Castelguelfo (BO), è inserito all'interno dell'area catastalmente distinta al catasto terreni del Comune di Castelguelfo Foglio 30 particella 74, sub.2, particella 532, particella 239. Il sito impiantistico è costituito da un capannone di circa 3800 mq con una altezza utile di 11 metri, una palazzina uffici di 200 mq, un locale portineria, ed una pesa di 18 mq. Le aree esterne sono costituite da una superficie di 18000 mq recintata. Nell'area perimetrale è presente una fascia verde.

L'area del piazzale è impermeabilizzata con asfalto bituminoso.

L'intera area impiantistica, è rialzata rispetto al piano campagna di 1.2 metri circa

L'ingresso dei mezzi all'impianto avviene dai via Poggio 11.

Reti fognarie

La rete fognaria è costituita da:

- Acque di prima pioggia a seguito del dilavamento delle aree scoperte.
- Acque meteoriche bianche dovuto allo scarico dei pluviali del capannone e di seconda pioggia
- Acque reflue domestiche dovute ai bagni e le docce.

Localizzazione

Riguarda la pianificazione Comunale disciplinata dal RUE e PSC il Comune di Castel Guelfo ha espresso il proprio parere favorevole all'insediamento come da nota Prot. 0004278 del 22/06/2023 in atti PG 10941 del 22/06/2023. Per quanto riguarda le misure di riduzione della vulnerabilità connessa al rischio idraulico il tecnico progettista nell'asseverazione presentata⁵ precisa che non vi sono condizioni di

⁹ Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21/07/1998.

⁵ In atti PG 128958/2023 del 25/07/2023 a firma dell'Ing. David Negrini;

aggravamento dell'insediamento inerenti la compatibilità delle opere e dell'attività con le condizioni di pericolosità definite dal vigente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA). Riguardo quest'ultimo aspetto in sede di verifica di screening come da Determina Dirigenziale Num. 19532 del 23/09/2024 della Regione Emilia Romagna, è stato verificato che l'impianto ricade all'interno dello Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale e dal Reticolo Secondario di Pianura. È stata pertanto effettuata una verifica della pericolosità idraulica dalla quale emerge che, in aggiunta ai torrenti Gaiana e Sillaro, circa 500 metri ad Est scorre con medesimo andamento il Canale di Medicina; dal rilievo topografico l'area in esame risulta sopraelevata rispetto alle principali vie di comunicazione circostanti (Via Fornace a Sud, via Poggio a Nord). In particolare, lo stabilimento è posto mediamente a +0,80 m rispetto a via Fornace e a +1,80 m rispetto a via Poggio. Inoltre, l'area oggetto di intervento è ad una quota di circa +46 m slm mentre l'area agricola in destra idraulica del canale di Medicina è a quota +42,5 m; la sostanziale differenza di quota fra l'area in sinistra idraulica del canale di Medicina e l'area in destra idraulica del Canale stesso fa sì che l'area di intervento non sia a rischio allagamento; nonostante la pericolosità dell'area individuata dalla cartografia tematica, il rilievo topografico permette di affermare che lo stabilimento si trova in sicurezza idraulica rispetto alle aree e alla campagna circostante.

Procedura di Screening

L'impianto oggetto delle presente modifica è stato assoggettato alla procedura di VIA Screening a seguito della volontà dell'azienda di voler incrementare i quantitativi sottoposti a recupero R3 dagli attuali 2900 tonn/anno a 36.000 tonn/anno ed ulteriore incremento delle quantità R13 dagli attuali 33.919 tonn/anno a 52.369 tonn/anno. Con Determina Dirigenziale Num. 19532 del 23/09/2024, della Regione Emilia Romagna ha escluso la modifica dell'AUA riguardo l'incremento del quantitativo di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni R3 dalla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4.

Antimafia

Riguardo le verifiche antimafia Bandini-Casamenti S.r.l. risulta iscritta nella White list, della Prefettura di Forlì-Cesena, con provvedimento n° Prot. 0017063 del 05/03/2025.

Certificazioni Ambientali

- Qualità UNI EN ISO 9001 n°6851/02/S scadenza 25.04.2026 rilasciato da Rina;
- Ambiente UNI EN ISO 14001 n° EMS-456/S scadenza 25.04.2026 rilasciato da Rina;

Certificato antincendio

Il sito impiantistico in Comune Castel Guelfo (BO) via Poggio, 11 è provvisto di Certificato

Antincendio PG. n. 86647 23/05/2024;

Piano di sorveglianza radiometrica

Bandini-Casamenti S.r.l. è in possesso di idoneo piano di Sorveglianza Radiometrica in atti PG n° 667 del 23/05/2024;

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata alla Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti (agli atti di ARPAE in data 15/06/2023 al PG/2023/104605, in data 19/06/2023 al PG/2023/106924, in data 25/07/2023 al PG/2023/128958;
- Elaborati planimetrici gestione rifiuti e rete fognaria che aggiornano e sostituiscono le precedenti inviate agli atti di ARPAE PG/2023/177175 del 18/10/2023;
Documentazione inerente le opere edilizie acquisite agli atti PG 177175/2023 del 18/10/2023, SCIA prot. 6643/2023 del 27/09/2023 e pratica CILA pg n. 4440/2023.
- Documentazione inerente il piano di emergenza esterno, certificato prevenzioni incendi e certificato ISO 9001 in atti PG 2024/193079 del 25/10/2024.
- variazione non sostanziale relazione tecnica di variazione e layout gestionale aggiornato Aprile 2025 acquisito agli atti PG 67836 del 09/04/2025.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito della presente modifica agli atti di ARPAE in data 04/11/2024 al PG/2024/198564, ulteriore integrazione PG/2024/226022 del 13/12/2024 e PG 67836 del 09/04/2025.

Il layout gestionale è rappresentato dalla planimetria aggiornata ad Aprile 2025 in atti PG 67836 del 09/04/2025 ed allegato al presente provvedimento.

Pratica Sinadoc 14072/2025

Documento redatto in data 18/07/2025

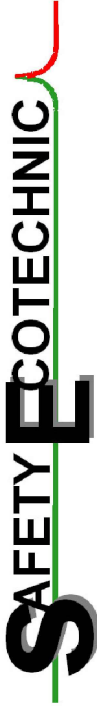
IMPIANTO DI RECUPERO E
STOCCAGGIO
RIFIUTI NON PERICOLOSI

cliente:
Bandini - Casamenti
via Gramadora, 19
47122 FORLÌ (FC)

ubicazione:
Bandini - Casamenti
via Poggio, 11
loc. Poggio Piccolo
CASTELGUELFO (BO)

Data esecuzione:
APRILE 2025

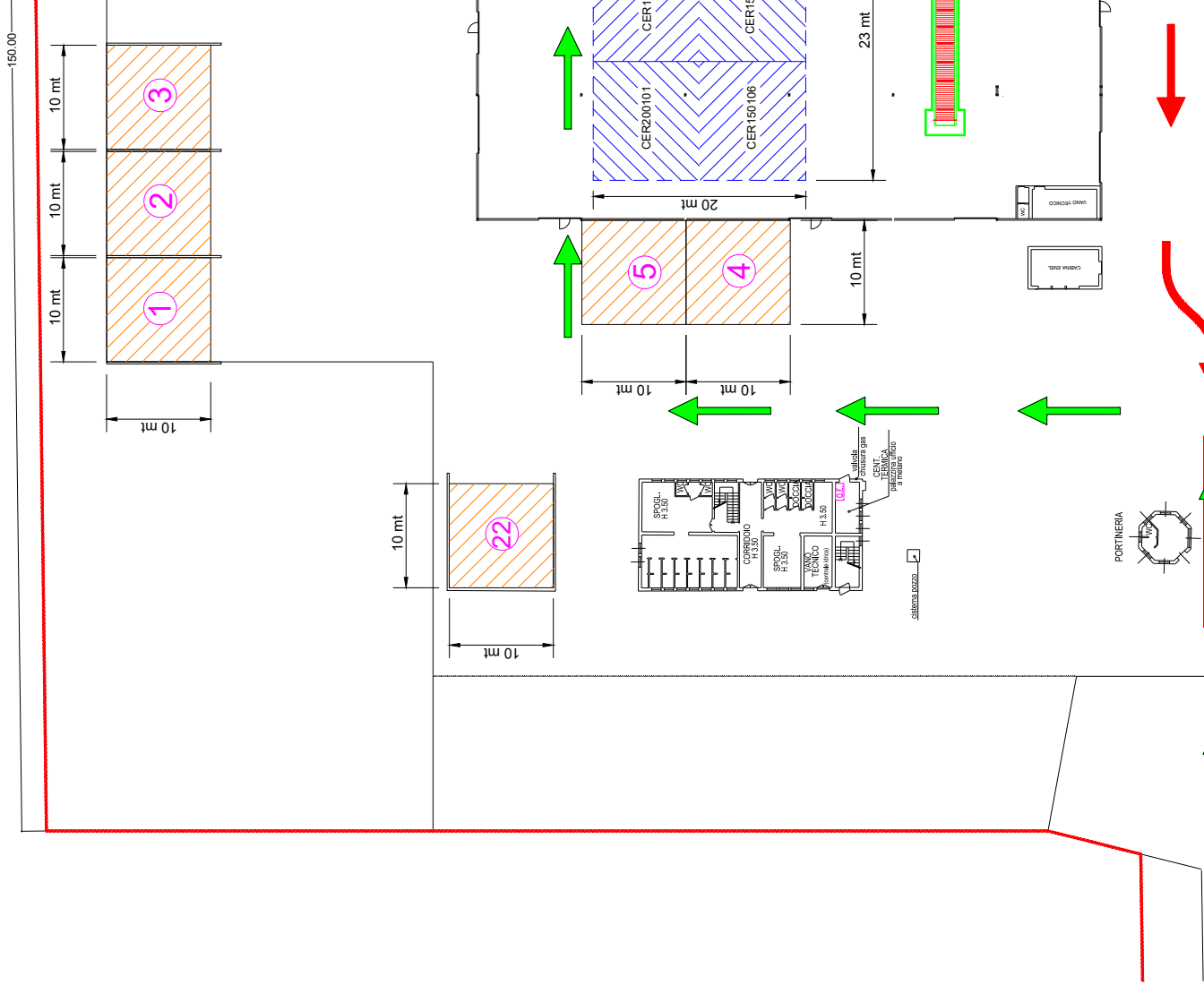
PLANIMETRIA



Viale Felsina, 7 40139 Bologna

AREE RIFIUTI E LAVORATI

①	RIFIUTI 1.1 (carta e cartone) MQ: 100 MC: 450	⑩	RIFIUTI 2.1 (vetro) MQ: 14 MC: 35
②	RIFIUTI 6.2 (sfidi plastica) MQ: 100 MC: 450	⑪	RIFIUTI 2.1 (vetro) MQ: 14 MC: 35
③	RIFIUTI 6.1 (plastica) MQ: 100 MC: 450	⑫	RIFIUTI 7.1 (rifiuti inerti) MQ: 14 MC: 35
④	RIFIUTI 3.1 (metalli ferrosi) MQ: 100 MC: 450	⑬	RIFIUTI 7.1 (rifiuti inerti) MQ: 14 MC: 35
⑤	RIFIUTI 3.2 (metalli non ferrosi) MQ: 100 MC: 450	⑭	RIFIUTI 5.6 (raee) MQ: 14 MC: 35
⑥	END OF WASTE MQ: 100 MC: 450	⑮	RIFIUTI 16.1 lettera D (scarti vegetali) MQ: 14 MC: 35
⑦	END OF WASTE MQ: 100 MC: 450	⑯	RIFIUTI 9.1 (legno) MQ: 100 MC: 450
⑧	END OF WASTE MQ: 100 MC: 450	⑰	DEPOSITO TEMPORANEO (cer 191212) MQ: 14 MC: 35
⑨	RIFIUTI 7.29 (lana di roccia) MQ: 14 MC: 35	⑱	RIFIUTI 5.8 (spezzoni di cavo di rame ricoperto) MQ: 50 MC: 50



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.